CAMERA DEI DEPUTATI N. 2395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI BERETTA, LUCENTI, SOAVE, PALLANTI, MASINI, SANGIORGIO, PINTO, DI PRISCO, GELLI, FERRANDI, BRESCIA, SAMÀ, FRANCESE, MANGIAPANE

Presentata il 25 febbraio 1988

Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di offrire uno sbocco positivo e programmato alla situazione di difficoltà, caratterizzata da nuove tensioni, contraddizioni e ingiustizie, che si sono accentuate in ordine alla situazione del personale docente e non docente delle scuole statali, materna, elementare, media e secondaria superiore, dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 270 del 20 maggio 1982 e n. 326 del 16 luglio 1984.

Per i problemi nuovi che sono sorti, anche dopo la sentenza della corte costituzionale del novembre 1986, si è reso necessario presentare una nuova proposta di legge che riprende ed integra quella presentata all'inizio di questa legislatura dal gruppo comunista, prima firmataria la collega Fagni.

Ciò che i gruppi parlamentari comunisti avevano previsto, denunciando in particolare i limiti della legge n. 326 del 16 luglio 1984 e motivando il proprio voto contrario all'approvazione della stessa si è puntualmente verificato.

Difatti in conseguenza del blocco degli organici in applicazione della citata legge n. 270 del 1982, decine di migliaia di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento non hanno potuto entrare in ruolo per mancanza di posti (soprattutto

nell'Italia meridionale). Per lo stesso motivo (e per il rifiuto della maggioranza di governo di accogliere le proposte comuniste), altre decine di migliaia di docenti – che hanno superato le prove di concorso indette dopo il 1982 e che sono stati inseriti in una graduatoria di merito con punteggio di almeno sette decimi – non hanno visto soddisfatta l'aspettativa di una nomina in ruolo.

Si sono così determinati nuovi squilibri nella distribuzione degli organici tra nord e sud. In diverse province del nord, dove alcune graduatorie di vincitori di concorso risultarono esaurite, sono state nominate – di necessità – decine di migliaia di supplenti annuali (49 mila circa solo nel 1984). Questi – insieme ai docenti dell'anno scolastico 1981-1982 non ancora abilitati o nominati dai presidi su posti liberi e con autorizzazione dei provveditori e ingiustamente esclusi dalla legge n. 326 del 1984, ed a quelli dell'anno scolastico 1982-1983 e 1983-1984 – costituiscono una nuova imponente fascia di lavoratori precari o emarginati dalla scuola.

Inoltre, per quanto attiene al personale non docente, numerosi segretari annuali con nomina del provveditore hanno perso o rischiano di perdere il posto in seguito all'attivazione dei concorsi riservati riguardanti i passaggi di carriera (da ausiliario ad applicato; da applicato a segretario) indetti in applicazione della legge n. 312 del 1980. In pari tempo migliaia di lavoratori esecutivi ed ausiliari vedono oscurarsi le prospettive di immissione in ruolo (con le graduatorie previste dai decreti delegati per coloro che hanno svolto due anni di servizio), a causa – anche qui – del blocco degli organici.

Il problema del precariato nella scuola rimane dunque un problema aperto e drammatico, per la cui soluzione s'impone una svolta della politica scolastica nazionale e dagli indirizzi di governo in materia di programmazione democratica dello sviluppo. Le misure assistenzialistiche, invocate da qualche parte, non servono se non a gettare « fumo negli occhi ». I docenti idonei e precari della scuola esigono fatti e non parole, soluzioni giuste che riconoscono e valorizzino la loro professionalità e il loro apporto di idee e di lavoro al servizio scolastico pubblico. Alla crisi attuale si è arrivati per una carenza grave di programmazione e di governo della scuola da parte dell'amministrazione scolastica, specie in materia di reclutamento dei docenti (concorsi sospesi per dieci anni: incapacità o non volontà di utilizzare in modo corretto e produttivo strumenti come le dotazioni organiche aggiuntive; lentezza e arretratezza qualitativa dell'attuale sistema concorsuale, ecc.). Si tratta di responsabilità politiche gravi dei governi che si sono succeduti fino ad oggi.

Nella consapevolezza di questi dati di fondo, i deputati del gruppo comunista ripropongono – in un disegno strategico di sviluppo complessivo e di qualificazione del sistema scolastico pubblico – la necessità di interventi fondati su una corretta ed equilibrata applicazione delle leggi in vigore e su nuove misure legislative e di politica scolastica volte a programmare e definire una linea unitaria e coerente di reclutamento e formazione del personale docente e degli ausiliari, dei tecnici e degli amministrativi della scuola.

In concreto, la presente proposta di legge pone precisi ed essenziali obiettivi, con al primo posto quello del superamento del blocco degli organici, instaurato con l'articolo 12, comma settimo, della legge n. 270 del 1982 e con i vincoli di bilancio posti dalla legge finanziaria.

È vero che i tassi di crescita occupazionale nella scuola hanno subìto un drastico ridimensionamento nel corso della prima metà degli anni '80, ma questo non significa che non esistano margini di incremento qualificato dell'occupazione scolastica.

Al riguardo non mancano prospettive positive se lo Stato democratico s'impegna a soddisfare le nuove domande di formazione e di cultura che vengono da una società in trasformazione e dall'evoluzione tecnico-scientifica in atto. Non solo alla scuola, fino al livello della secondaria superiore, vengono richiesti

nuovi contributi, ma anche all'università che è chiamata a fornire una più ricca ed articolata gamma di titoli per un mondo produttivo che ha bisogno di nuovi profili professionali e per una società che ha bisogno di uomini più colti e più preparati per governare i cambiamenti.

La scuola puo « tirare » anche dal punto di vista ocupazionale, al di là di quanto possono offrire il *turnover* e i pensionamenti anticipati su una linea di qualificazione e non di dilatazione indiscriminata.

A tal fine la proposta di legge indica interventi e misure concrete – da inserire in una programma triennale del Ministero della pubblica istruzione – che riguardano: la generalizzazione della scolarizzazione nella scuola materna statale, l'elevamento a dieci anni dell'obbligo scolastico; il prolungamento del tempo scolastico, in relazione, in particolare, all'attuazione degli adulti; un più largo impiego della sperimentazione e dell'innovazione; progetti speciali per interventi « mirati » nelle aree critiche del sistema scolastico nazionale (Napoli, il Mezzogiorno); il ripristino del limite di venticinque alunni per classe; il rispetto delle disposizioni di legge riguardanti i posti di sostegno per i portatori di *handicap* e la composizione delle classi, in cui questi sono presenti; la piena, razionale ed equilibrata utilizzazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

Si pone, inoltre, per il personale non docente, il problema del recupero:

a) dei 1.100 posti di ausiliario che il Ministero della pubblica istruzione ha illegittimamente abolito con il passaggio dal doposcuola al tempo prolungato nella scuola media;

b) dei 1.200 posti di applicato di segreteria lasciati vacanti da altrettanti lavoratori impiegati nei provveditorati e che non sono stati messi in concorso.

Nella presente proposta di legge si prospetta, infine, una riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso anche da altre amministrazioni statali.

È dunque in un quadro di scelte e di interventi di sviluppo che si propone una serie di misure articolate da attuare nella fase transitoria (intercorrente fra i concorsi espletati ed il nuovo sistema concorsuale, con il quale il reclutamento va « a regime »), in cui viene aperta la strada all'immissione in ruolo del personale docente e non docente, che non è stato sistemato con le citate leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984. Ad esso si garantisce il massimo possibile di opportunità, senza peraltro sottrarre il giusto spazio ai giovani neo-diplomati e neo-laureati, i quali intendano accedere al lavoro scolastico tramite l'istituto del concorso, che l'articolo 97 della Costituzione stabilisce come forma necessaria di reclutamento di tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. Non c'è bisogno, per ragioni di brevità di illustrare dettagliatamente in sede di relazione ogni singolo provvedimento, che viene chiaramente specificato nell'articolato della presente proposta di legge, suddiviso nei seguenti capi:

I) sviluppo del servizio scolastico pubblico e aumento degli organici;

II) reclutamento;

III) nuove modalità per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi e modifica di alcune norme procedurali e in materia di prove concorsuali;

IV) disposizioni transitorie;

V) norma finanziaria.

Importa, piuttosto, sottolineare la novità e l'importanza delle proposte che riguardano i meccanismi concorsuali. Accanto al concorso per titoli ed esami viene introdotto quello per soli titoli, ma non si è potuto ignorare il clima di sfiducia che si è venuto creando attorno a questo istituto, a causa di serie carenze che riguardano: i ritardi e le causalità delle nomine (che favoriscono decisioni discrezionali e di parte); le difformità, a volte clamorose, circa i criteri di valutazione ed i risultati delle diverse commissioni d'esame; l'inadeguatezza delle forme e dei contenuti delle prove, spesso nozio-

nistiche e retoriche, e quindi non funzionali all'obiettivo specifico del concorso.

Si tratta, del resto, di rilievi critici che corrispondono a quelli formulati dal « Rapporto Giannini », purtroppo rimasto nei cassetti dei vari Governi.

Per questo, la proposta di legge dei deputati comunisti intende avviare, con alcune norme, una riforma organica del sistema concorsuale.

Nella proposta comunista, in sintesi, si propone: la creazione di un « albo » per i commissari, a cui si accede per concorso; l'introduzione, per alcune classi di concorso di prove diverse da quelle tradizionali, come i *test*; la pubblicità dello svolgimento delle prove orali ed il diritto dei concorrenti alla visione dei propri elaborati e dei relativi giudizi; l'organizzazione di seminari per i presidenti ed i commissari, al fine di garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione; una nuova ripartizione dei punteggi per le diverse prove d'esame e i titoli d'idoneità conseguiti in precedenti concorsi, di servizio e culturali; la rivalutazione dei predetti titoli rispetto a quanto previsto nell'articolo 2 della legge n. 270 del 1982.

In vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema concorsuale si propone una organica soluzione di molteplici situazioni pregresse del precariato docente e non docente.

L'indizione di una nuova sessione di abilitazioni riservate e le conseguenti immissioni in ruolo di alcune categorie di insegnanti e di dipendenti scolastici, realizzano la piena attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986.

Al tempo stesso si risponde alle esigenze di qualificato sviluppo del sistema scolastico e di equità nei confronti di operatori che dispongono di titoli di servizio e concorsuali.

Onorevoli deputati, i colleghi del gruppo comunista – come si evince dalla presente proposta di legge – nell'affrontare il grave problema del lavoro precario nella scuola, causa di tanti disagi e sofferenze umane e di malessere nella scuola italiana, hanno evitato ogni logica assistenzialistica e corporativa.

Hanno voluto cogliere, invece, l'occasione per rimettere a fuoco – ispirandosi coerentemente ad una linea di riforma – i problemi di fondo della scuola italiana e della sua centralità nella modernizzazione e nello sviluppo complessivo della società italiana.

Ci auguriamo che anche le altre forze democratiche e riformatrici, presenti nel Parlamento e nel paese, vogliano muoversi nella medesima direzione, con tempestività e decisione, nell'interesse generale della scuola italiana e del paese.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

SVILUPPO DEL SERVIZIO SCOLASTICO PUBBLICO E AUMENTO DEGLI ORGANICI

ART. 1.

1. A partire dall'anno scolastico 1988-1989, le dotazioni organiche del personale docente dei ruoli provinciali delle scuole materne, elementari e medie e dei ruoli nazionali degli istituti d'istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché le dotazioni organiche aggiuntive, di cui agli articoli 12, 13 e 20 della legge 20 maggio 1982, n. 270, vanno adeguate – sulla base dei criteri di programmazione indicati nell'articolo 2 – alle esigenze di sviluppo del servizio scolastico, le quali comportano:

a) l'istituzione – nella prospettiva di una generalizzazione del servizio – di un numero di sezioni di scuola materna statale in grado di soddisfare le domande presentate dai comuni, entro il 31 marzo di ogni anno;

b) il prolungamento del tempo scolastico nelle scuole elementari, che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, fatte salve le attuali dotazioni organiche, e per l'anticipazione dei nuovi programmi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dell'istruzione elementare, necessaria per l'attuazione dei programmi stessi;

c) l'istituzione del tempo prolungato e del tempo pieno nelle scuole medie, in misura tale da consentire il soddisfacimento delle domande presentate;

d) l'istituzione di nuove classi e corsi sperimentali nella scuola secondaria superiore, sulla base dei progetti di sperimentazione e innovazione di ordinamenti e strutture previsti dagli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nella prospettiva della riforma e del contestuale prolungamento a dieci anni dell'obbligo scolastico;

e) l'istituzione di nuovi corsi per l'istruzione degli adulti, sulla base delle richieste concernenti la scuola dell'obbligo e la scuola superiore;

f) la piena attuazione delle disposizioni degli articoli 12 e 14, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, relativi all'istituzione di posti di sostegno; lo sviluppo degli interventi necessari alla integrazione degli alunni portatori di *handicap* anche nelle scuole secondarie superiori, prevedendo un insegnante di sostegno ogni tre alunni portatori di *handicap*, e l'istituzione – in tutte le province – di nuovi corsi pubblici di formazione in servizio per il sostegno ai portatori di *handicap*, promossi e organizzati in collaborazione con l'università, dagli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) ed aperti ai docenti di ruolo e non di ruolo, che ne facciano richiesta;

g) le tabelle organiche del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo devono tenere conto della definizione dei nuovi profili professionali, resa necessaria dalle trasformazioni avvenute e dalle conseguenze delle innovazioni e sperimentazioni scolastiche, verificatesi soprattutto nel campo dei mezzi audiovisivi e delle apparecchiature d'informatica.

ART. 2.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1988, presenta al Parlamento una relazione contenente il programma di attuazione, per il quadriennio 1988-1991, di nuove sezioni di

scuola materna statale, di nuove classi a tempo prolungato nelle scuole elementari e medie, sperimentali nella scuola secondaria e superiore, d'istruzione degli adulti nella scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superiore. Nel programma d'attuazione vanno determinate le priorità e definiti i piani d'intervento, anche in relazione alle strutture edilizie, per le regioni e le province, dove maggiori risultano le carenze del servizio scolastico e più gravi i dati riguardanti, in particolare, i tassi di analfabetismo, di evasione e di abbandono, di frequenza irregolare e di ripetenza, nella fascia dell'obbligo e nei primi due anni della scuola secondaria superiore.

2. Entro il 31 marzo degli anni 1989, 1990 e 1991, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento relazioni riguardanti le realizzazioni annuali del programma.

ART. 3.

1. Nel sesto comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono abrogate le parole: « La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di *handicap*, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 4.

1. A partire dall'anno scolastico 1988-1989, le dotazioni organiche del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado vanno adeguate alle esigenze dello sviluppo programmato di cui al capo I.

ART. 5.

1. Le classi e le sezioni di tempo pieno e prolungato, funzionanti nelle

scuole materne, elementari e medie con almeno due ritorni o prolungamenti pomeridiani concorrono a determinare le dotazioni organiche del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo secondo i criteri già stabiliti per il doposcuola. Analogamente concorrono a determinare l'organico degli ausiliari addetti alle palestre.

2. I posti lasciati vacanti dai collaboratori amministrativi utilizzati, ai sensi dell'articolo 12, presso i provveditorati agli studi, sono destinati prioritariamente ai trasferimenti annuali e alle assegnazioni provvisorie di sede.

3. La rideterminazione degli organici delle scuole di cui all'articolo 9 della legge 16 luglio 1984, n. 326, prescinde dalla limitazione ivi indicata.

ART. 6.

1. Il numero degli alunni per le prime classi, nelle scuole di ogni ordine e grado, non può superare le venticinque unità. Al fine di garantire la continuità didattica, va confermato il numero nelle classi successive. Rimangono in vigore le disposizioni relative alla riduzione del numero degli alunni delle classi e sezioni comprendenti alunni portatori di *handicap*. Tali disposizioni sono estese anche alla scuola secondaria superiore.

ART. 7.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applicano in deroga dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

CAPO II

RECLUTAMENTO

SEZIONE I

PERSONALE DOCENTE.

ART. 8.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, delle accademie e dei conservatori ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascuno di essi è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I suddetti concorsi sono indetti con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre, e le graduatorie vengono utilizzate nei tre anni indicati nei relativi bandi.

3. Per l'ammissione al concorso per soli titoli sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi. Questi ultimi devono riferirsi alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

b) l'aver svolto il servizio non di ruolo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche o culturali italiane all'estero, per almeno centottanta giorni nell'ultimo triennio e per un insegnamento appartenente alla medesima classe di concorso o al medesimo posto.

4. In prima applicazione:

a) per il requisito dei centottanta giorni, si prescinde dal limite del triennio per coloro che abbiano prestato servizio nel periodo successivo all'anno scolastico 1982-1983;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnante tecnico-pratico, d'insegnante d'arte applicata e di personale educativo dei convitti nazionali e delle altre istituzioni educative, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami.

5. I docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito l'idoneità in un precedente concorso per titoli ed esami o l'abilitazione all'insegnamento hanno diritto alla precedenza assoluta nel concorso per soli titoli che si svolge nella provincia in cui sono supplenti.

ART. 9.

1. Per la scuola materna e le classi di concorso per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, fino a quando non sarà attuata la previsione di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le prove scritte ed orali del concorso per titoli ed esami hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti per il numero dei posti che si renderanno vacanti nei tre anni indicati nei relativi bandi, sulla base di una stima previsionale attuata dai competenti organi di governo che tenga conto della programmazione dello sviluppo scolastico come previsto negli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 10.

1. I docenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 8 per l'ammissione al concorso per soli titoli possono iscriversi, a domanda, nella graduatoria o nelle graduatorie della provincia in cui si è maturato il requisito per l'immissione in ruolo e in una seconda provincia a scelta degli interessati.

2. Le graduatorie provinciali sono aggiornate ogni tre anni e sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La tabella dei titoli dovrà prevedere la valutazione del servizio e dei titoli culturali e professionali. Il servizio riferito ad un insegnamento diverso da quello inerente il concorso è valutato la metà.

SEZIONE II

PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO.

ART. 11.

1. L'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi ha luogo mediante un concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli. I suddetti concorsi sono indetti con frequenza triennale e le graduatorie vengono utilizzate nei tre anni indicati nei relativi bandi.

2. Per l'ammissione al concorso per soli titoli sono richiesti i seguenti requisiti:

a) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami;

b) servizio di coordinatore amministrativo per centottanta giorni negli ultimi tre anni.

3. In quanto applicabili, valgono le norme di cui agli articoli 8, 9 e 10.

ART. 12.

1. Le norme previste dal capo III delle presente legge si applicano, con i necessari adattamenti, anche ai concorsi per titoli ed esami riguardanti il personale non docente, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. L'utilizzazione del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo da parte

dei provveditorati, delle sovrintendenze scolastiche e del Ministro della pubblica istruzione, richiesta da particolari e motivate esigenze di funzionamento dell'amministrazione scolastica, avviene, a domanda, sulla base del secondo e terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è regolata da un'ordinanza ministeriale integrata provincialmente dal numero dei posti disponibili.

3. All'articolo 200 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ogni anno il Ministro della pubblica istruzione, consultate preliminarmente le organizzazioni sindacali, presenta al consiglio di amministrazione come previsto nel secondo comma e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione un programma organico di utilizzazione del personale richiesto per ottenere il loro parere entro sessanta giorni. Ove nell'anno scolastico successivo le domande di utilizzazione da parte delle amministrazioni centrale e periferica vengano confermate, il personale già utilizzato può chiedere il collocamento nel ruolo organico delle amministrazioni menzionate, nelle forme già previste anche dal secondo comma dell'articolo 51 della legge 20 maggio 1982, n. 270 ».

SEZIONE III

PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO TECNICO.

ART. 13.

1. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo tecnico periferico e direttivo sono indetti con frequenza triennale.

2. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno validità nei tre anni indicati nei relativi bandi.

3. La validità delle graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'anno scolastico 1986-1987 è prorogata di un anno per i concorsi direttivi, di due anni per i concorsi ispettivi tecnici.

CAPO III

NUOVE MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI E MODIFICA DI ALCUNE NORME PROCEDURALI E IN MATERIA DI PROVE CONCORSUALI

ART. 14.

1. I concorsi di cui al titolo II sono indetti con un bando unico, emanato dal Ministro della pubblica istruzione e si svolgono in sede provinciale. Spetta ai provveditori agli studi, in base alle indicazioni stabilite dal programma nazionale di cui all'articolo 2, determinare con loro decreti, da emanare all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero delle cattedre e dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'esperimento dei concorsi così indetti.

2. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. Gli atti di competenza dei provveditori agli studi sono definitivi.

ART. 15.

1. Le prove scritte per alcune classi di concorso stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte

del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, possono svolgersi anche mediante *tests* o saggi brevi.

2. È garantita la pubblicità dello svolgimento delle prove orali. A richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a consentire la visione degli elaborati scritti prodotti dal richiedente con i relativi giudizi.

3. Inoltre, sempre a richiesta dell'interessato, la commissione giudicatrice è tenuta a rilasciare copia dei verbali relativi alla prova sostenuta dal richiedente.

ART. 16.

1. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 35 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 35 per la prova orale e 30 per i titoli ».

2. Le idoneità conseguite nei precedenti concorsi sono valutate in misura non inferiore ad un terzo del totale del punteggio assegnato ai titoli.

ART. 17.

1. I presidenti ed i docenti che compongono le commissioni giudicatrici per i concorsi a cattedra, per titoli ed esami, debbono essere inclusi in appositi albi nazionali, cui si accede annualmente su domanda in base ad un'anzianità di ruolo, non inferiore ai cinque anni, e ai titoli culturali, stabiliti unitamente alle relative valutazioni dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina dei componenti le commissioni d'esame è stabilita per sorteggio.

ART. 18.

1. Per garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle diverse commissioni d'esame per ciascuna specifica classe di concorso, i presidenti ed i commissari sono tenuti a partecipare – prima dell'inizio delle prove scritte ed orali – a incontri a carattere seminariale organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, con l'ausilio degli IRRSAE, da svolgersi a livello regionale, interregionale e nazionale per le prove concorsuali che avranno luogo rispettivamente in sede provinciale, regionale ed interregionale, di cui all'articolo 1, ottavo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 19.

1. I compensi per i presidenti e i componenti delle commissioni giudicatrici previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono raddoppiati e vengono indicizzati per lavoro straordinario.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE.

ART. 20.

1. Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne elementari e secondarie, statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10

settembre 1982, nonché agli insegnanti che, avendo conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole od istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi, abbiano svolto almeno centottanta giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano, rispettivamente, e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 23, 25, 30, 34, 35 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

2. Il servizio deve essere stato presentato nello stesso grado di scuola cui si riferisce l'immissione in ruolo.

3. Il predetto personale è nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto.

4. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate in servizio nell'anno scolastico 1981-1982.

5. Le disposizioni del presente articolo, in presenza di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti, si applicano anche al personale educativo e agli insegnanti che ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio d'insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

6. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 25 agosto 1982, n. 604, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-1982.

ART. 21.

1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 20 sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a se-

guito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazioni indetti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 20, le prove di esame superate da coloro che ne siano stati esclusi, purché in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

3. Per i docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 20, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, è indetta, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge, una seconda tornata delle sessioni riservate previste dagli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

4. I docenti di cui al comma 3, in servizio con supplenza conferita dal provveditore agli studi, nell'anno scolastico 1987-1988 sono mantenuti in servizio dalla stessa provincia, anche in soprannumero, sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di cui al medesimo comma 3 e conseguentemente sino all'immissione in ruolo.

5. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore d'insegnamento prestato nell'anno scolastico 1987-1988, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto ai nuovi aspiranti a supplenze annuali.

6. Le nomine in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 20, fatta salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme d'immissione in ruolo, hanno effetti economici dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge. Si applicano le norme di cui all'articoo 58, commi 3, 4 e 5, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

7. L'assegnazione della sede e l'utilizzazione del personale che risulti eventualmente in soprannumero saranno disposte secondo le modalità previste dall'articolo 59 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 22.

1. Ai docenti che sono inclusi nelle graduatorie di merito dei vincitori di concorso a cattedra con un punteggio di almeno sette decimi e che, entro il secondo anno di validità delle graduatorie di merito, non siano stati immessi nei ruoli della scuola statale, e che partecipino ai concorsi per l'amministrazione scolastica o indetti da altre amministrazioni statali, è riservata una quota di posti messi a concorso in una misura pari al 20 per cento.

2. I nominati nei suddetti concorsi decadono dalle graduatorie di merito dei vincitori di concorso a cattedra.

SEZIONE II

NORME PER IL PERSONALE AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO.

ART. 23.

1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche al personale non docente delle soppresse carriere ausiliarie, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-1982 o 1982-1983 con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 al personale della soppressa categoria di concetto, è tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50, primo comma, della citata legge n. 270 del 1982.

3. Il personale che ha titolo a partecipare alla predetta sessione di esami è riassunto in servizio nella stessa provincia, anche in soprannumero, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1988-1989 e sino al termine dell'anno scolastico in cui sarà ultimata la sessione medesima.

4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del comma 1 hanno effetti giuridici, per

quelli in servizio nell'anno scolastico 1981-1982, a decorrere dal 10 settembre 1982 e, per quelli in servizio nell'anno scolastico 1982-1983, a decorrere dal 10 settembre 1983; analoga decorrenza giuridica viene riconosciuta al personale che ha vinto il concorso riservato, indetto con ordinanza ministeriale 6 novembre 1984. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data di assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

5. Il personale non docente in servizio non di ruolo in qualità di segretario o di coordinatore amministrativo in uno degli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983 oppure in due degli anni scolastici compresi nel quinquennio successivo, di cui almeno uno con nomina di durata annuale del provveditore agli studi, previo superamento di un apposito esame colloquio, è incluso nella graduatoria del concorso per soli titoli di cui all'articolo 11 di coordinatore amministrativo della provincia nella cui graduatoria per il conferimento delle supplenze risulti incluso. Tale personale ha diritto alla precedenza assoluta nel concorso per soli titoli n' a provincia in cui presta servizio nella qualità di supplente.

6. L'immissione in ruolo di cui al comma 5 è disposta, a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 1988-1989, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria del concorso per soli titoli.

7. Ha altresì titolo ad essere incluso nella predetta graduatoria di coordinatore amministrativo il personale compreso nelle graduatorie di merito del primo concorso riservato a posti di segretario indetto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine il predetto personale sarà collocato, secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso, dopo l'ultimo iscritto nella graduatoria.

8. Alla predetta graduatoria, sono attribuiti, in prima applicazione, i posti comunque disponibili dopo le nomine di cui al comma 1 e le operazioni di trasferi-

mento del personale di ruolo, detratti quelli già accantonati per i concorsi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e quelli spettanti ai concorsi di cui all'articolo 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica così come risulta integrato dall'articolo 47, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 24.

1. Il personale amministrativo e tecnico non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio senza demerito, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.

ART. 25.

1. Ai fini delle assunzioni obbligatorie, da effettuare secondo le procedure di cui al penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, qualora siano rimasti disponibili posti per mancanza di aventi titolo alla riserva, nei limiti delle aliquote attribuite a ciascuna categoria di riservatari ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, si procede a far subentrare proporzionalmente i riservatari delle altre categorie sino alla copertura dell'aliquota a ciascuna di esse spettanti. I posti eventualmente rimasti non coperti vengono successivamente ad aggiungersi a quelli da conferire ai vincitori dei concorsi, anche se non appartenenti alle categorie riservatarie.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata approvata la graduatoria generale di merito.

SEZIONE III

NORME PER IL PERSONALE DIRETTIVO E ISPETTIVO TECNICO.

ART. 26.

1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emenazione dei bandi relativi ai concorsi riservati di cui ai decreti ministeriali 30 maggio 1985 e 6 maggio 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ad abbia superato il concorso, è immesso nei ruoli a mano a mano che si rendono disponibili posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo a mano a mano che si rendono disponibili i posti direttivi i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, al 9 settembre 1982 ed hanno partecipato al concorso riservato indetto dallo stesso articolo di legge, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo.

2. Il personale docente già incluso in una graduatoria di merito per un concorso direttivo viene inserito in coda alla graduatoria di merito dei nuovi concorsi direttivi qualora risulti in servizio con incarico di presidenza all'atto di indizione del concorso medesimo.

ART. 27.

1. Il ruolo degli ispettori tecnici centrali è soppresso ed i dirigenti superiori in esso inquadrati assumono la qualifica di consigliere ministeriale aggiunto.

SEZIONE IV

NORME COMUNI.

ART. 28.

1. Per la partecipazione ai concorsi per il personale docente e non docente nelle scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori ed artistiche, fino all'espletamento di due tornate concorsuali regolate dalle nuove norme di cui al capo II, viene elevata l'età a quarantacinque anni cui si aggiungono il numero di anni di servizio prestato.

CAPO V

NORMA FINANZIARIA

ART. 29.

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti da inserire nella legge finanziaria.